

sibilità che la copia dei *digesta* pervenuta ai compilatori (sottocommissione sabiniana) fosse ampiamente alterata. In altra occasione il Pringsheim (in ZSS. 50 [1930] 411) espresse l'avviso, sulla base del rilievo di certe impressionanti coincidenze di alterazioni testuali, che non solo i membri della sottocommissione sabiniana, ma anche quelli della sottocommissione edittale potessero aver fatto lo stesso (v. *contra* Schönbauer, in ZSS. 52 [1932] 229; ma v. Pringsheim, in ZSS. 53 [1933] 493). Forse la tesi del Kübler e del Pringsheim diverrà ancor più accoglibile, se si vorrà ritenere con noi che, precedentemente a Giustiniano, già negli ambienti orientali postclassici, una comune opera di rielaborazione si svolse sui *digesta* giulianeî e le opere di quelle che il Bluhme chiamò masse sabiniana e edittale, o, quanto meno rispetto alle opere della massa edittale, sul commentario ulpiano *ad edictum*, che già nel suo originale era singolarmente aderente ai *digesta* di Giul.

POSTILLA PRIMA: CIL. 8.24094.

Quando un riesame alquanto spregiudicato della questione mi portò a formulare, in ordine alla biografia di Salvio Giuliano, conclusioni nettamente in contrasto con la *communis opinio*<sup>1</sup>, non mi nascosî la forte probabilità di molte critiche e reazioni. Ed ecco, infatti, già due articoli, uno del d'Orgeval<sup>2</sup> e uno del Kunkel<sup>3</sup>, sostanzialmente concordi nel sostenere, contro di me: che CIL. 8.24094 (ove si parla di un *Lucius Octavius Cornelius P. f. Salvius Iulianus Aemilianus*) si riferisca appunto al giurista Salvio Giuliano; che allo stesso si riferiscano i *Fasti consulares* del 148 (CIL. 6.375 = ILS. 2104), là dove parlano di un *P. Salvius Iulianus*; che, pertanto, sia inattendibile e falsa la notizia di *Vita Didii Iul.* 1, ove si dice che questo imperatore, nato nel 133 (o 137), ebbe per *proavus* il nostro Giuliano, il quale fu inoltre *bis consul* e *praefectus urbi*<sup>4</sup>.

\* In *AUCT.* 4 (1950) 213 s.

<sup>1</sup> Cfr. GUARINO, *Salvius Iulianus* (1945) 1 ss., specialm. 28.

<sup>2</sup> *La carrière de Salvius Iulianus et la codification de l'Edit (A propos d'un livre récent)*, in *RHD.* 4.26 (1948) 301 ss.

<sup>3</sup> *Ueber Lebenszeit und Laufbahn des Juristen Iulians*, in *Iura* 1 (1950) 192 ss.

<sup>4</sup> Tanto il d'Orgeval quanto il Kunkel osteggiano anche la mia tesi circa la falsità della leggenda sulla codificazione dell'Editto (e, in particolare, circa la estraneità di Giuliano a questa pretesa codificazione). In proposito ho risposto ad ambedue

Non sono convinto. Per poter affermare la falsità di una attestazione così circostanziata come *Vita Didii Iul.* 1<sup>5</sup>, occorrerebbe, a mio avviso, la piena sicurezza del riferimento a Salvio Giuliano di CIL. 8.24094. Ma, a prescindere da ogni altra considerazione<sup>6</sup>, questa sicurezza non v'è perché nessun positivo richiamo al nostro giurista figura nella nostra iscrizione, né costituisce certo un richiamo a lui o alla sua pretesa opera di codificazione dell'Editto l'accenno alla « *insignis doctrina* »<sup>7</sup>. Ora, ciò dato, non v'è che attenersi, sino a sicura prova contraria, alla *Vita Didii*: e ciò tanto più necessariamente, se, come fa il Kunkel<sup>8</sup>, si riconosca per esplicito che la mia dimostrazione è riuscita a porre in luce « die Schwächen dieser These ».

Posto che il *P. Salvius Iulianus* di CIL. 6.375 sia il nostro giurista, come ammettere, inoltre, la sua identità con il *L. Salvius Iulianus* di CIL. 8.24094? Sia il d'Orgeval<sup>9</sup> che il Kunkel<sup>10</sup> mi rispondono, come già altri prima, che Salvio Giuliano poté avere due *praenomina*, e cioè *Lucius* e *Publius*. Ma replicherò che è assolutamente inammissibile che ambo i *praenomina* non siano stati indicati da CIL. 8.24094, insieme ai tanti altri particolari in essa riferiti: la mancanza, quivi, del doppio *praenomen* è segno sicuro che esso non vi fu.

Quanto al problema della identificazione dei due consolati, che *Vita Didii Iul.* 1 attribuisce al giurista Giuliano, io ho pensato e penso che il primo consolato sia stato coperto a titolo di *suffectus* in un anno imprecisabile e che il secondo sia stato quello ordinario del 148, testimoniato da CIL. 6.375; inoltre, ho ipotizzato e tuttora ipotizzo che il segno della iterazione manchi in CIL. 6.375 perché una siffatta indica-

nell'articolo su *L'esaurimento del « ius honorarium » e la pretesa codificazione dell'Editto*, in *Studi Albertario* (in pubbl.) n. 4 e note ivi, ove ho cercato di porre in luce che la mia tesi sull'Editto non è collegata con la teoria da me avanzata su CIL. 8.24094.

<sup>5</sup> Passo di cui, si noti, sono costretti a riconoscere la verosimiglianza tanto il d'ORGEVAL 304, quanto il KUNKEL 195.

<sup>6</sup> Io ho segnalato, a suo tempo, che in CIL. 8.24094 non si dice che L. Salvio Giuliano fu *iurisconsultus*. Mi oppone il KUNKEL 200 nt. 18, che tale qualifica manca anche nelle epigrafi relative a Nerazio e a Giavoleno. Ma poteva mancare tale qualifica in una iscrizione tanto particolareggiata quanto quella di Pupput, ove si parla sinanche della *insignis doctrina* di L. Salvio Giuliano?

<sup>7</sup> V., in proposito, GUARINO (nt. 4) n. 4 e note ivi.

<sup>8</sup> O. c. 201.

<sup>9</sup> O. c. 301 ss.

<sup>10</sup> O. c. 197 ss.

zione non era ritenuta strettamente necessaria<sup>11</sup>. Mi si oppone, dai miei contraddittori, essere poco credibile che nel sec. II d.C. già si fosse fatta avanti, sia pure sporadicamente, una prassi sicuramente attestata solo per l'epoca postcostantiniana<sup>12</sup>. Ma si faccia un calcolo di probabilità: nel gioco dei vari elementi ricordati in questa nota la mia ipotesi è senz'altro la più probabile, o, se si vuole, quella meno improbabile fra tutte.

POSTILLA SECONDA: SPUNTI SUL METODO DI GIULIANO.

1. Se le ricerche dedicate dal Bund al metodo di Salvio Giuliano (Bund E., *Untersuchungen zur Methode Julians* [Köln-Graz 1965] p. XI-206) dovessero essere giudicate dalle considerazioni conclusive formulate dall'a. (p. 178 ss.: « Ergebnisse und Ausblicke »), vi sarebbe da dire che il suo è un brutto libro. Ma fortunatamente, ove si accantonino quelle pagine, oltre tutto inutili, e piene comunque di affermazioni arbitrarie e inaccettabili, il resto dell'opera (che rappresenta poi l'essenza del lavoro svolto dal giovane romanista) è pregevole. La ricerca, anche se limitata, costituisce un buono, anzi ottimo esempio di accuratezza esegetica e di penetrazione critica. Un utile e saldo punto di partenza per ulteriori, peraltro indispensabili, allargamenti ed approfondimenti.

2. Il proposito del Bund sarebbe stato, in partenza, di accertare se Salvio Giuliano ebbe un metodo proprio di trattazione dei problemi giuridici, e quale. Proposito indubbiamente legittimo, che però ha dovuto cedere il campo (v. 4) ad un programma necessariamente assai più limitato: quello di identificare i metodi adottati da Giuliano nel trattare di un caso con riferimento ad un altro. Più precisamente: quali furono le « anknüpfende Denkformen » del nostro giurista? E a quest'uopo l'a., prendendo in esame tutta la palingenesi leneliana di Giuliano, con l'aggiunta delle *quaestiones* di Africano, ha cominciato col formulare un diligente catalogo (vedilo a p. 184 ss.) dei « casi » collegati tra loro, nei testi giulianeî, mediante un riferimento di appoggio dell'uno all'altro.

<sup>11</sup> O. c. 25 s.

<sup>12</sup> V. in particolare KUNKEL 195 nt. 2.

\* In *Labeo* 12 (1966) 393 ss.